

Codice A1409B

D.D. 20 aprile 2021, n. 547

**Accertamento della somma di Euro 474,05 sul cap. 27675/21 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 474,05 sul cap.176024/21 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per la macellazione di animali infetti da scrapie.**



**ATTO DD 547/A1409B/2021**

**DEL 20/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1409B - Prevenzione e veterinaria**

**OGGETTO:** Accertamento della somma di Euro 474,05 sul cap. 27675/21 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 474,05 sul cap.176024/21 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per la macellazione di animali infetti da scrapie.

Il D.M. 8 aprile 1999 agli artt. 3, 4 e 7, prevede che gli animali infetti da scrapie, diagnosticata dopo il 26 marzo 1998, vengano abbattuti e distrutti mediante incenerimento.

L'art. 6 del succitato decreto estende anche ai proprietari degli animali della specie ovina e caprina abbattuti e distrutti l'indennizzo previsto dalla Legge 2 giugno 1988 n. 218 e dal D.M. 20 luglio 1989 n. 298.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20/7/1989.

Il Decreto ministeriale n. 298/89 ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che per gli animali appartenenti alle specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine e cunicole, il valore di mercato riferito al momento dell'abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze e riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per Studi, Ricerche ed Informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987 n. 278.

L'art. 5 comma 2 prevede altresì, qualora le categorie di animali da indennizzare non risultino nel listino ISMEA od in mancanza del bollettino della Camera di Commercio, che il valore di mercato venga stabilito da apposita commissione nominata dalla Regione competente per territorio.

In ottemperanza alle succitate leggi e decreti, a seguito della segnalazione di positività alla scrapie

(rapporto di prova n. 43643 del 27/3/2019 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) conseguente ai controlli effettuati sui capi ovi-caprini presenti nell'allevamento identificato con il codice aziendale 124TO021 di proprietà di: *omissis*, sito nel comune di *omissis*, l'Asl TO4 ha emesso il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare di definizione delle misure sanitarie da adottare negli allevamenti, comprendenti l'abbattimento e macellazione dei capi ovini e caprini risultati positivi.

Dato atto che con nota prot. 0018010 del 1/7/2019 il Ministero della Salute – DGSAF ha autorizzato l'applicazione della misura della macellazione differita dei capi suscettibili per un periodo di tre anni dal caso indice (Rapporto di prova dell'ISS n A123 del 9/4/19), con destinazione delle carni al libero consumo umano, in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. 630/2013/CE.

Presa visione ed assunta agli atti la documentazione trasmessa dal Servizio Veterinario dell'ASL TO4 in ordine alla 1<sup>a</sup> tranche di macellazioni imposta in ottemperanza alle disposizioni di cui al precedente paragrafo, contenente, tra l'altro:

- a. la richiesta di indennizzo presentata dal proprietario degli animali macellati,
- b. i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare assunti dall'Asl,
- c. l'autocertificazione dell'allevatore in ordine all'opzione per il regime di determinazione dell'IVA,
- d. le attestazioni dei macelli presso i quali sono stati inviati i capi da macellare,
- e. le fatture che testimoniano il ricavato dalla vendita dei capi;

Assunto agli atti il bollettino ISMEA del periodo di riferimento, l'importo dell'indennizzo spettante a *omissis*(cod. az.124TO021) per l'abbattimento di 5 capi della specie ovina ammonta a € 474,05 tenuto altresì conto del ricavato dall'avvenuta macellazione.

Considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L.218/88 ed a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze;

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i.;

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Dato atto che la suddetta spesa è esclusa ai sensi dell'art 1, co.3 della L.R. 31/2020 dai vincoli dei

dodicesimi in quanto trattasi di spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità.

considerato che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001;
- D.Lgs 118 del 23/6/2011, Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" ;
- Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020, " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie" e in particolare visto l'art 1, co.3;
- DGR 26 - 2777 del 15/01/2021 Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31. Stanziamenti per la gestione contabile;

#### *determina*

- di accertare la somma complessiva di € 474,05 sul cap. 27675/21 dell'entrata del bilancio gestionale provvisorio 2021/2023 – annualità 2021, da Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff.VIII, (cod. versante 298156), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 474,05 sul cap. 176024/21 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovuta a titolo di indennizzo al proprietario dell'allevamento ovi-caprino identificato con cod. az. 124TO021, sig. *omissis* cod. ben. 368516 per la 1<sup>a</sup> tranche di macellazioni degli animali delle specie ovina di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni volte al controllo ed estinzione del focolaio di scrapie.

- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;

- di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

L'indennizzo sarà accreditato a mezzo bonifico bancario.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)  
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

<b>ELENCO CAPI ABBATTUTI PER FOCOLAIO DI SCRAPIE PRESSO L' ALLEVAMENTO 124TO021 nel COMUNE DI ISSIGLIO (TO) (1<sup>a</sup> tranche)</b>												
N°	CONTRASSEGNO	SPECIE	RAZZA	ISCRIZIONE LG	SESSO	DATA di NASCITA	GENOTIPO	ORDINANZA	DATA MACELLAZIONE	CATEGORIA	DESTINAZIONE CARNI	INDENNIZZO PREVISTO x CAPO EURO
1	IT001000091500	OVINI	METICCIA	NO	F	01/04/2013	ARR/VRQ	Ordinanza n. 61265 del 03/07/2019	08/07/2019	Pluripara	Libero consumo	€ 90,00
2	IT001000144479	OVINI	METICCIA	NO	F	01/06/2016	ARQ/VRQ	Ordinanza n. 61265 del 03/07/2019	08/07/2019	Pluripara	Libero consumo	€ 90,00
3	IT001000172822	OVINI	BIELLESE	NO	F	15/04/2017	ARQ/VRQ	Ordinanza n. 61265 del 03/07/2019	08/07/2019	Pluripara	Libero consumo	€ 165,00
4	IT001000194739	OVINI	BIELLESE	NO	M	10/02/2019	ARQ/ARQ	Ordinanza n. 61265 del 03/07/2019	08/07/2019	Agnello < 12 mesi	Libero consumo	€ 165,00
5	IT001000194740	OVINI	BIELLESE	NO	F	10/02/2019	ARQ/VRQ	Ordinanza n. 61265 del 03/07/2019	08/07/2019	Agnella 3-7 mesi	Libero consumo	€ 125,00
											Sub-totale	€ 635,00
											percentuale di compensazione dell'IVA (7,30%)	€ 0,00
											Sub-totale + compensazione	€ 635,00
											ricavato alla macellazione	€ 160,95
											TOTALE INDENNIZZO	€ 474,05